CAMERA DEI DEPUTATI N. 2865-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **PINTUS**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 2 marzo 1961 *(Stampato n. 804)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(ANGELINI)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TOGNI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 6 marzo 1961

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi Protocollo ed Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957

Presentata alla Presidenza il 27 marzo 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! Il Comitato dei trasporti interni esistente presso la Commissione economica per l'Europa ha adottato il 30 settembre 1957 a Ginevra un Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strade, con annessi Protocollo ed Allegati.

I Paesi firmatari sono finora i seguenti: Austria, Belgio, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica Federale Tedesca, Regno Unito e Svizzera. L'argomento dei trasporti internazionali di merci pericolose, per quanto attiene alla sicurezza ed alla incolumità degli addetti e degli estranei, vi è organicamente disciplinata.

L'accordo definisce il concetto di veicoli, di merci pericolose e di trasporti internazionali cui gli articoli in questione verranno

applicati. Esso stabilisce anche le norme da osservare per il trasporto in materia di imballaggio, di etichettaggio, di costruzione, di equipaggiamento e di circolazione dei veicoli.

Ogni Stato contraente conserva il diritto di disciplinare o di vietare l'entrata sul proprio territorio di merci pericolose anche se il relativo trasporto non presenti particolari pericoli ed ha il diritto di applicare, quando conceda il passaggio, le norme nazionali ed internazionali in materia di circolazione stradale, di trasporti stradali internazionali e di scambi internazionali di merci.

L'accordo precisa anche le modalità per aderirvi, per la eventuale denuncia, per l'applicazione delle regole previste anche in Paesi non firmatari per la istituzione di una procedura di arbitrato in caso di controversia, per la revisione delle norme originarie, nonché per numerose altre questioni di natura tecnica necessarie al buon funzionamento di esso.

Trattandosi di un Accordo che ha carattere quasi esclusivamente tecnico e che riveste particolare importanza per la protezione della incolumità pubblica e privata, senza per altro possedere speciali oneri a carico del nostro Paese, la vostra Commissione, onorevoli colleghi, raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PINTUS, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada, con annessi Protocollo ed Allegati, adottato a Ginevra il 30 settembre 1957.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo ed annessi Protocollo ed Allegati, di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 7 dell'Accordo stesso.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.